Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZI: ECONOMICO – FINANZIARIO – TRIBUTI - PERSONALE

NUM. 9 DEL 30-01-2019

Registro Gen. N. 39

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE NIDO D' INFANZIA E PULIZIA LOCALI DELLA STESSA STRUTTURA DAL 01/02/2019 AL 31/07/2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. AFFIDA=**

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio,
nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Loro Piceno nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio finanziario dell'Ente;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018);

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2019 è in attesa di approvazione;

VISTO l'articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Lo stesso articolo prevede che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui sopra sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

VISTI:
-il vigente statuto comunale;
-i vigenti regolamenti di contabilità e sui contratti del Comune di Loro Piceno;
-la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:" Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
-il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
-gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
-la legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
"2. nelle amministrazioni ……omissis…… al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. ……..omissis……..";
-le norme sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

PREMESSO:

- che in data 1 gennaio 2015 è stata costituita l'Unione Montana di Monti Azzurri di San Ginesio, ai sensi della Legge regionale 11 novembre 2013 n. 35, avente personalità giuridica e pubblica per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali e di quelle conferite dalla Regione, alla quale hanno aderito tutti e 15 i Comuni facenti parte dell'ex Comunità Montana Monti Azzurri;

- che lo scopo dell'Unione Montana di Monti Azzurri è quello di svolgere in forma associata le funzioni dei Comuni e quelle conferite dalla Regione, nonché la tutela e valorizzazione dei territori montani e la programmazione dello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali;

- che, in particolare, l'art 4 comma 2 dello Statuto dell'Unione così recita: "I Comuni aderenti, entro dodici mesi dalla costituzione, conferiscono all'Unione, per l'esercizio in forma associata, le seguenti funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14 comma 27 D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

A) la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione (lett. G.)

B) Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute alla Stato dalla normativa vigente (lett.C);

C) Statistica (lett. l bis)";

- che con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/10/2014 questo Ente, ai sensi della L.R. 11/11/2013 n. 35 ha aderito all'Unione Montana denominata "Unione Montana dei Monti Azzurri", approvando il relativo Statuto;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2016, con la quale è stato avviato il trasferimento all'Unione Montana della funzione fondamentale "Servizi Sociali", attraverso l'istituzione di *tavoli tecnici di lavoro,* per definire e pianificare le modalità di conferimento, le tempistiche, le relative risorse umane, strumentali, finanziarie e la localizzazione degli uffici**;**

CONSIDERATO che, in particolare, in tali tavoli tecnici è stato deciso di far decorrere il trasferimento all'Unione Montana stessa della gestione del servizio Asilo nido, attualmente esistente nei Comune di Loro Piceno, Ripe San Ginesio e Belforte del Chienti;

VISTI E RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta comunale n.ro 140 in data 19/12/2014 con la quale viene approvato il capitolato prestazionale atto a regolare i rapporti con la cooperativa sociale da individuare mediante gara d'appalto nel rispetto delle normativa regionale per la gestione del Nido d'Infanzia con pasto e sonno;

ATTESO CHE:

- la ditta Soc. Coop. Sole Luna che gestiva il Nido di Infanzia del Comune di Loro Piceno, a seguito di incontro congiunto fra il Comune e la stessa in data 31/05/2017, aveva manifestato difficoltà organizzative interne e gestionali e che in data 13/07/2017 è pervenuta comunicazione acquisita al Prot. n. 5727 con la quale si informava della volontà di cessare ogni attività con decorrenza 31/08/2017;

-conseguentemente l'Ente, al fine di garantire la riapertura dell'Asilo Nido nei primi giorni del mese di settembre 2017, ha avuto la necessità di individuare d'urgenza ed in via temporanea, apposita ditta qualificata, per lo svolgimento del servizio medesimo (servizio educativo per l'Asilo Nido) nel periodo dal 1^ settembre al 31 dicembre 2017, tenuto conto che l'Unione Montana avrebbe proceduto all'espletamento della gara per la gestione unica di tutti gli asili nido, operativa presumibilmente a far data dal 2018;

DATO ATTO che si è proceduto per l'intera annulità 2018, alla proroga dell'affidamento della gestione del Nido d'Infanzia con pasto e sonno alla cooperativa "Idea Societa' Cooperativa Sociale" nelle more del completamento dell'affidamento del servizio in questione da parte dell'Unione Montana dei Monti Azzurri;

CONSIDERATO che si rende necessaria l'ulteriore assegnazione del servizio di gestione del Nido dell'infanzia con pasto e sonno alla stessa cooperativa di cui sopra per il periodo dal 01/02/2019 al 31/07/2019, aggiungendo a tale servizio, anche quello della pulizia dei locali della stessa struttura;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art 1 Comma 130 della L.30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019) a modifica dell'art. 1 comma 450 della L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali per gli acquisti di beni e servizi per un importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

DATO ATTO che per il servizio di cui sopra si è proceduto tramite "Trattativa Diretta" sul MePA, con la cooperativa "Idea Societa' Cooperativa Sociale" con sede legale a Falerone, Via Pozzo n. 113;

DATO ATTO che la stessa cooperativa si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di gestione del Nido d'Infanzia con pasto e sonno e la pulizia dei locali della stessa per un importo complessivo di €. 38.970,00 esclusa iva al 5%;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nella fattispecie dei contratti sotto soglia comunitaria e che la disciplina di riferimento è l'art. 36 del "Codice dei Contratti Pubblici", D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato ed integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

RICHIAMATO l'art.529- bis della L.145 del 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019) che stabilisce: "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 80, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiori a €. 40.000 e inferiore a €.150,000 mediante l'affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000"

RITENUTO che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva consultazione degli strumenti elettronici di acquisto;

DATO ATTO, al riguardo che la fornitura in oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:

- categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (DPCM emanato il 24.12.2015 pubblicato in G.U. il 09.02.2016 obbligo decorrente dal 09.08.2016);
- categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015;
- categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 art.1 comma 512 ;

VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26.10.2016 relativa alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO che la somma di €.40.918,50 inclusa iva al 5% per i servizi di gestione del Nido d' infanzia con pasto e sonno e la pulizia dei locali della stessa struttura, è stata prevista al cap. 1900 del bilancio di previsione per l'anno 2019, in attesa di approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 29/12/2018 in cui si è disposto:
a) *di incaricare il Responsabile del I Settore di procedere all'affidamento della gestione del servizio del Nido d'Infanzia con Pasto e Sonno per il periodo dal 01/02/2019 al 31/07/2019, nelle more del*

perfezionamento della procedura di affidamento unico e definitivo da parte dell'Unione Montana, mediante gara sul me.pa e di assegnare allo stesso la somma totale di €.40.918.50 per tale provvedimento;

b) di dare atto che la spesa assegnata per tale provvedimento è pari ad €.40.918,50 Iva compresa al 5% e disponibile al Cap. 1900 del bilancio 2018/2020;

c) di dare inoltre atto che nel caso in cui le iscrizioni al nido d'infanzia, per il nuovo anno scolastico 2018/2019, siano superiori a n. 14 bambini, si procederà con apposito atto, all'integrazione del servizio di assistenza e di coordinamento come disposto al punto 3 della determinazione n. 50 del 27/04/2018 del responsabile del I settore;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n.50, ad oggetto: "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato ed integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

RICHIAMATO in particolare l'art. 63 del D.Lgs 50/2016 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" al comma 2 che così recita:

"2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) *lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;*
2) *la concorrenza è assente per motivi tecnici;*
3) *la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; (si veda l'art. 5 del d.lgs. n. 30 del 2005)*

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici."

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai

sensi dell'art.6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

1. di dichiarare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

2. di affidare la gestione del Nido d'Infanzia con pasto e sonno alla cooperativa "Idea Societa' Cooperativa Sociale" con sede legale a Falerone, Via Pozzo n. 113, p.iva 01668510447, per il periodo dal 01/02/2019 al 31/07/2019, aggiungendo a tale servizio, anche quello di pulizia dei locali della stessa struttura;

3. che suddetta cooperativa si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare, a seguito di trattativa diretta sul MePA, i suddetti servizi per l' importo complessivo di €.40.918,50 inclusa iva al 5% ;

4. di impegnare la complessiva somma di €.40.918,50 al cap. 1900 del bilancio di previsione per l'anno 2019 in attesa di approvazione, per i servizi di gestione e pulizia del Nido d'infanzia con pasto e sonno di questo Comune;

5. di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

6. di dare atto**,** infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore alla soglia comunitaria;

7. di dare atto che la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

8. di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE Dirigente
F.to Dr.ssa Federica Paoloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il giorno è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art.32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Loro Piceno, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
(F.to Dr.ssa Federica Paoloni)

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE Dirigente
(Dr.ssa Federica Paoloni)